

Indennità di maternità commisurata agli utili professionali

di **Federico Gavioli**

Pubblicato il 7 ottobre 2008

Di rilievo è la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.23090 del 24 giugno 2008, depositata il 9 settembre scorso, riguardante l'indennità di maternità e l'attività professionale svolta.

Prima di procedere all'interessante analisi dei giudici di Piazza Cavour, occorre in primo luogo evidenziare che l'articolo 50, primo comma, del DPR 917/86, prevede che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Il Caso

Con sentenza del novembre 1998 il Pretore di Roma, accogliendo la domanda di una libera professionista, che nella fattispecie svolgeva l'attività di notaio, condannava la Cassa Nazionale del Notariato a pagare alla ricorrente una certa somma quantificata in importo pari a 97.395.000 delle vecchie lire, oltre interessi, a titolo di indennità di maternità. Successivamente il Tribunale di Roma con sentenza del novembre 2004, accoglieva il ricorso della Cassa dei Notai che contestava la quantificazione delle somme stabilite in primo grado in favore della libera professionista; in particolare i giudici di secondo grado osservavano che la legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1, comma 2, (vigente all'epoca dell'evento) fa riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda. In conseguenza di questo, i giudici di merito del Tribunale di Roma ritenevano che tale reddito fosse costituito dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese inerenti all'esercizio della professione, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50. Nel dispositivo della sentenza, quindi, riducevano l'indennità spettante ad Euro 7.176,17, oltre interessi legali, e condannavano l'appellata a restituire il maggiore importo percepito.

La libera professionista contro la sentenza di secondo grado ha ricorso in cassazione.

L'analisi dei giudici di legittimità

Nella fase introduttiva del ricorso in Cassazione la libera professionista ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1, comma 2, norma ora sostituita dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 70. Tale norma, in particolare, prevede che alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. L'indennità viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. In ogni caso l'indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dalla normativa vigente in materia.

L'indennità non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, ferma restando la potestà di ogni singola Cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente. In particolare la professionista ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sentenziato dal Tribunale di Roma, l'espressione "reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista" si riferisce ai "compensi percepiti" e non alla differenza fra compensi e spese. A rafforzare il proprio convincimento la ricorrente cita anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 1998, che consente alle libere professioniste di dedicarsi con serenità alla maternità evitando che alla stessa si colleghi uno stato di bisogno o anche una diminuzione del tenore di vita che tale situazione impone, atteso che alla sospensione del lavoro della professionista non consegue anche la sospensione delle spese.

La decisione dei giudici

Secondo i giudici di legittimità il ricorso non è fondato: la legge n. 379 del 1990, art. 1 (indennità di maternità per le libere professioniste) dispone ai primi due commi che "A decorrere dall'1 gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella allegata alla presente legge è corrisposta

un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto. (..) L'indennità (..) viene corrisposta in misura pari all'ottanta per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda”.

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riguardante la materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità come modificato dalla legge n. 289 del 2003, ha ulteriormente chiarito quale deve essere il reddito da considerare ai fini che interessano: “l'indennità di cui al comma 7”, dispone il D. Lgs. n. 151, art. 70, comma 2, come modificato nel 2003, “viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento”.

“Reddito percepito e denunciato ai fini fiscali” è l'utile che alla libera professionista è derivato dall'esercizio dell'attività professionale, utile che viene poi assoggettato ad imposta. Il solo totale dei compensi percepiti non è un dato significativo per la determinazione del reddito e l'applicazione delle imposte. Questo è il senso della disposizione in esame, fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, nonché dalla intenzione del legislatore. La tesi che viene sostenuta in ricorso non solo è contraria al dato letterale, ma è chiaramente illogica, pretendendo di valorizzare i soli compensi o ricavi incassati dalla professionista, senza tener conto del fatto che, ove i compensi fossero di scarsa entità e le spese superiori, non vi sarebbe reddito da assoggettare ad imposta.

Manifestamente infondata, poi, è la eccezione di legittimità costituzionale della disposizione in esame; secondo i giudici di legittimità non è vero che con l'interpretazione seguita dai giudici di merito del Tribunale di Roma, la professionista riceverebbe una cifra irrisoria ed inadeguata. La misura della indennità è determinata dalla entità del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda o precedente a quello dell'evento. In caso di reddito zero nel periodo di riferimento, alla professionista non viene per questo meno il sostegno della collettività: l'indennità, statuisce il D. Lg s. n. 151 del 2001, art. 70, comma 3, già legge n. 379 del 1990, art. 1, non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito dal D.L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella

misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. La libera professionista, secondo i giudici di legittimità che richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 1998, può, diversamente dalla lavoratrice subordinata, scegliere liberamente modalità di lavoro tali da conciliare le esigenze professionali con il prevalente interesse del figlio.

Di conseguenza può beneficiare della indennità anche se, di fatto, non si è astenuta dal lavoro, senza che per questo la legge n. 379 del 1990, art. 1, contrasti con le norme della Costituzione italiana.

Federico Gavioli

7 Ottobre 2008

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l